

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378 - 7028

L 395

32° anno

30 dicembre 1989

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese 1

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/662/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno 13

89/663/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1989, recante modifica della decisione 87/327/CEE che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (Erasmus) 23

89/664/Euratom:

- ★ Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 1989, che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica per la gestione e il deposito dei residui radioattivi (1990-1994) 28

89/665/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori 33

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)

89/666/CEE:

- ★ Undicesima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato 36

89/667/CEE:

- ★ Dodicesima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio 40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/89 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che, per la realizzazione delle finalità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'articolo 3, lettera f) assegna come obiettivo alla Comunità il compito di creare «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune»;

(2) considerando che tale obiettivo risulta essenziale nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto per il 1992 e del suo ulteriore approfondimento;

(3) considerando che la soppressione delle frontiere interne porta e porterà ad una serie di notevoli ristrutturazioni delle imprese nella Comunità, specie sotto forma di operazioni di concentrazione;

(4) considerando che un'evoluzione di questo tipo deve essere valutata positivamente in quanto corrisponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e può aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella Comunità;

(5) considerando, tuttavia, che è necessario garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza; che il diritto

comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle operazioni di concentrazione che possono ostacolare in modo rilevante la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte essenziale;

(6) considerando che gli articoli 85 e 86, pur potendo essere applicati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia a talune concentrazioni, non sono tuttavia sufficienti a coprire tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato;

(7) considerando quindi che occorre creare uno strumento giuridico nuovo sotto forma di regolamento che consenta un controllo effettivo di tutte le operazioni di concentrazione in funzione della loro incidenza sulla struttura di concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni;

(8) considerando che questo regolamento deve pertanto essere basato non soltanto sull'articolo 87, ma principalmente sull'articolo 235 del trattato, ai sensi del quale la Comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato;

(9) considerando che le disposizioni da adottare nel presente regolamento devono applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;

(10) considerando che occorre pertanto definire il campo d'applicazione del presente regolamento in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le operazioni di concentrazione che rivestono dimensione comunitaria; che, al termine di una fase iniziale di applicazione di questo regolamento, occorre rivedere tali soglie alla luce dell'esperienza acquisita;

(11) considerando che ci si trova di fronte ad una operazione di concentrazione di dimensione comunitaria quando il fatturato complessivo delle imprese interes-

⁽¹⁾ GU n. C 130 del 19. 5. 1988, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 309 del 5. 12. 1988, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 11.

sate supera, sia sul piano mondiale che nella Comunità, determinati livelli e quando almeno due delle imprese interessate hanno il proprio campo esclusivo o essenziale di attività in uno Stato membro diverso o quando, benché le imprese in questione operino principalmente in un unico e medesimo Stato membro, almeno una di esse svolge attività di portata notevole in almeno un altro Stato membro; che tale ipotesi ricorre altresì quando le concentrazioni sono attuate da imprese che non hanno nella Comunità il loro campo principale di attività, ma vi svolgono attività sostanziali;

- (12) considerando che, nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; che ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili;
- (13) considerando che occorre stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune; che, ciò facendo, la Commissione deve procedere alla valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all'articolo 130 A del trattato;
- (14) considerando che il presente regolamento deve sancire il principio secondo cui le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione, a causa della quale risulti ostacolata in modo rilevante una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune;
- (15) considerando che le operazioni di concentrazione possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese partecipanti, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva; che, in particolare, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato, è ammessa tale presunzione qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25 % né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale;
- (16) considerando che la Commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare una concorrenza effettiva;
- (17) considerando che per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, nonché a sospenderne la realizzazione per un periodo limitato, pur rendendo possibile la proroga della sospensione o la sua deroga in caso di necessità; che, nell'interesse della sicurezza giuridica, la validità delle transazioni deve nondimeno essere tutelata se necessario;
- (18) considerando che è opportuno prevedere i termini entro i quali la Commissione è tenuta ad avviare una procedura nei confronti di una operazione di concentrazione notificata, nonché i termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune di un'operazione di questo tipo;
- (19) considerando che è opportuno sancire il diritto delle imprese partecipanti ad essere sentite dalla Commissione una volta avviata la procedura; che occorre anche dare ai membri degli organi di direzione o di vigilanza e ai rappresentanti riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché ai terzi che dimostrano di avervi un interesse legittimo, l'occasione di essere ascoltati;
- (20) considerando che è opportuno che la Commissione agisca in stretto e costante collegamento con le autorità competenti degli Stati membri raccogliendone le osservazioni e informazioni;
- (21) considerando che, ai fini del presente regolamento e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione deve ottenere l'assistenza degli Stati membri e disporre inoltre del potere di esigere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per la valutazione delle operazioni di concentrazione;
- (22) considerando che l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve poter essere assicurata mediante ammende e penali di mora; che al riguardo è opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito;
- (23) considerando che il presupposto per definire la nozione di concentrazione è che riguarda unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duratura della struttura delle imprese partecipanti; che occorre quindi escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le operazioni il cui oggetto od effetto consiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese indipendenti, operazioni che debbono essere esaminate alla luce delle disposizioni appropriate degli altri regolamenti d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato; che questa distinzione va operata segnatamente in caso di creazione di imprese comuni;
- (24) considerando che non esiste coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi del presente regolamento quando due o più imprese convengono di acquisire in comune il controllo di una o più imprese, a

condizione che l'operazione abbia lo scopo e l'effetto di ripartire fra esse questa impresa o i loro patrimoni;

- (25) considerando che l'applicazione del presente regolamento non è esclusa quando le imprese partecipanti accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione;
- (26) considerando che è opportuno conferire alla Commissione, lasciando impregiudicato il controllo della Corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione del presente regolamento;
- (27) considerando che gli Stati membri non possono applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento; che occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero essere sufficientemente tutelati se non grazie al presente regolamento; che gli Stati membri interessati devono intervenire rapidamente in tali circostanze; che il presente regolamento non può fissare una scadenza unica per l'adozione delle misure rese necessarie dalla diversità delle legislazioni nazionali;
- (28) considerando anche che l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo 223 del trattato e non osta a che gli Stati membri prendano misure appropriate per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli che sono presi in considerazione nel presente regolamento, dal momento che queste misure sono compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario;
- (29) considerando che le operazioni di concentrazione che non sono previste dal presente regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli Stati membri; che occorre tuttavia riservare alla Commissione il potere di intervenire, su richiesta di uno Stato membro interessato, nei casi in cui una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo rilevante nel territorio di questo Stato membro;
- (30) considerando che occorre prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei paesi terzi le operazioni di concentrazione alle quali partecipano le imprese della Comunità e che occorre altresì prevedere la possibilità per la Commissione di ricevere dal Consiglio un mandato di negoziazione appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio per le imprese della Comunità;
- (31) considerando infine che il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria come definite al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 22.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un'operazione di concentrazione è di dimensione comunitaria:

- a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 5 miliardi di ecu, e
- b) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione è superiore a 250 milioni di ecu,

salvo che ciascuno delle imprese che procedono all'operazione di concentrazione realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

3. Le soglie definite al paragrafo 2 sono riesaminate, entro la fine del quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 2

Valutazione delle operazioni di concentrazione

1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

- a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;
- b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dall'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.

2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3

Definizione della concentrazione

1. Si ha un'operazione di concentrazione:

a) quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione, oppure

b) quando:

- una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa o
- di una o più imprese,

acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

2. Le operazioni, compresa la creazione di un'impresa comune, che abbiano come oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese indipendenti non sono considerate come determinanti una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma e non ha come oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale tra imprese fondatrici o tra queste ultime e l'impresa comune, va considerata come un'operazione di concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza di diritti, contratti che conferiscono, da soli o congiuntamente e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:

- a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
- b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

4. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

- a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o
- b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

5. Non si ha operazione di concentrazione:

a) quando un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni, la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta, la Commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società giustifichino l'impossibilità ragionevole di effettuare la vendita nei termini stabiliti;

b) quando il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

c) quando le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) sono realizzate da società di partecipazione finanziaria contemplate dall'articolo 5, paragrafo 3 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di talune forme di società ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/569/CEE ⁽²⁾, purché tuttavia i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati solo, in particolare, tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

Articolo 4

Notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione

1. Le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento devono essere notificate alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo. Il termine comincia a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati.

2. Le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo congiunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) devono essere notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione di un controllo comune. Negli

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 28.

altri casi la notificazione incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

3. La Commissione, quando constata che un'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando i nomi degli interessati, il tipo di operazione di concentrazione, nonché i rami d'attività interessati. La Commissione tiene conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 5

Calcolo del fatturato

1. Il fatturato totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione delle riduzioni sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisto di parti — indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica — di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della transazione.

Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima transazione.

3. Il fatturato è sostituito:

- a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dal decimo del totale dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato nella Comunità è sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti della Comunità e l'importo totale di tali crediti.

Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato all'interno di uno Stato membro è sostituito dal decimo del totale dello

stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti dello Stato membro in questione e l'importo totale di tali crediti;

- b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte e tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e frase conclusiva, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro.

4. Il fatturato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 risulta, salvo restando il paragrafo 2, dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti:

- a) l'impresa interessata;
- b) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente:
- di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o
 - del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o
 - del potere di designare più della metà dei membri del Consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
 - del diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- c) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);
- d) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);
- e) quelle imprese nelle quali varie imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b).

5. Se talune imprese partecipanti all'operazione di concentrazione dispongono congiuntamente di diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b) ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, occorre:

- a) non tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) a e);
- b) tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra

l'impresa comune e qualsiasi impresa terza. Questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate.

Articolo 6

Esame della notificazione e avvio della procedura

1. La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta.
 - a) Se essa conclude che l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante una decisione.
 - b) Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.
 - c) Se, invece, essa constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura.
2. La Commissione informa immediatamente della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 7

Sospensione dell'operazione di concentrazione

1. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una concentrazione, quale è definita all'articolo 1, non potrà essere realizzata anteriormente alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive alla suddetta notifica.
2. Se la Commissione, dopo un esame provvisorio della notifica, che va fatta entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, lo ritiene necessario allo scopo di garantire la piena efficacia di ogni eventuale decisione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, essa può di propria iniziativa decidere di prolungare la sospensione di un'operazione di concentrazione in parte o totalmente, fino all'adozione di una decisione definitiva, o di adottare altre misure transitorie a questo scopo.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4.
4. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 per evitare un

pregiudizio grave ad una o più imprese partecipanti all'operazione di concentrazione o a una parte terza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica o dopo la transazione.

5. La validità di ogni transazione realizzata non rispettando i paragrafi 1 e 2 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3 o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

Tuttavia, il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle transazioni su titoli, compresi quelli convertibili in altri titoli, che si possono negoziare su un mercato che è regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, il cui funzionamento è regolare e che è direttamente o indirettamente accessibile al pubblico, salvo che gli acquirenti e i venditori sanno o dovrebbero sapere che la transazione è realizzata non rispettando i paragrafi 1 o 2.

Articolo 8

Poteri di decisione della Commissione

1. Ciascuna procedura avviata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) si conclude mediante una decisione conformemente ai paragrafi 2 a 5 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 9.
2. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, dopo che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche, soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa, mediante decisione, dichiara l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.

La decisione può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per modificare il progetto iniziale di concentrazione. La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.
3. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4. Se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali

acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.

5. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 2:

- a) quando la decisione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese partecipanti, o siano state ottenute con frode, oppure
- b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5, la Commissione può prendere una decisione a norma del paragrafo 3 senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 9

Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri

1. La Commissione può, mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.

2. Entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno Stato membro può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante le cui conseguenze sarebbero che verrebbe ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o meno di una parte sostanziale del mercato comune.

3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

- a) provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, o
- b) rinvia il caso alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

Se, al contrario, la Commissione ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato.

4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio presa conformemente al paragrafo 3 interviene:

- a) in generale entro il termine di sei settimane previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la Com-

missione non ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o

- b) entro il termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) senza intraprendere i passi per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

5. Se, entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un richiamo da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio prevista al paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preparatori di cui al paragrafo 4, lettera b), si ritiene che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

6. La pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della Commissione.

7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.

9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può ricorrere innanzi alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

10. Il presente articolo è sottoposto a un riesame entro e non oltre il quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento.

Articolo 10

Termini per l'avvio della procedura e per le decisioni

1. Le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 debbono intervenire entro il termine massimo di un mese. Tale termine si inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.

Il suddetto termine è portato a sei settimane se la Commissione viene investita di una richiesta da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Le decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 e relative ad operazioni di concentrazione notificate debbono intervenire non appena risultino eliminate le gravi perplessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e ciò a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, le decisioni prese a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, relative alle operazioni di concentrazione notificate, devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data dell'avvio della procedura.

4. Il termine di cui al paragrafo 3 è eccezionalmente sospeso se la Commissione, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, è stata costretta a chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare una verifica mediante decisione in virtù dell'articolo 13.

5. Se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione in virtù del presente regolamento, i termini fissati nel presente regolamento si applicano nuovamente a decorrere dalla data in cui è stata emessa la sentenza.

6. Se la Commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, l'operazione di concentrazione è ritenuta essere dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 11

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi, le autorità competenti degli Stati membri, le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di

questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione d'impresa.

3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) per il caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, se si tratta di imprese, ai proprietari od ai rappresentanti delle stesse e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5. Se una persona, un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione richiede tali informazioni mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione stessa.

6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è residente la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

Articolo 12

Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione adottata in base all'articolo 13, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.

2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 13

Poteri di accertamento della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese o le associazioni di imprese.

Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:

- a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali,
- b) prendere o richiedere copie o estratti dei libri o degli altri documenti aziendali,
- c) richiedere spiegazioni orali sul posto,
- d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.

2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri o altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa, per iscritto, in tempo utile prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.

3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

4. La Commissione informa per iscritto in tempo utile l'autorità competente dello Stato membro, nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento, della sua intenzione di adottare una decisione in forza del paragrafo 3. Essa adotta la decisione dopo aver sentito tale autorità.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

6. Quando un'impresa, o un'associazione di imprese, si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e dopo aver consultato la Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

Articolo 14

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle

imprese o alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 ecu quando, dolosamente o colposamente,

- a) omettono di notificare un'operazione di concentrazione conformemente all'articolo 4;
- b) forniscono indicazioni inesatte o alterate all'atto della notificazione presentata in conformità dell'articolo 4;
- c) forniscono informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, oppure non forniscono un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11;
- d) presentano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 13, i libri o altri documenti aziendali o sociali richiesti, o non si sottopongono agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in forza dell'articolo 13.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone o alle imprese ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dalle imprese partecipanti, quali definite all'articolo 5, quando dolosamente o colposamente,

- a) non osservano un onere imposto mediante decisione presa in forza dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
- b) realizzano un'operazione di concentrazione non rispettando l'articolo 7, paragrafo 1, o una decisione presa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2,
- c) realizzano un'operazione di concentrazione dichiarata incompatibile, con il mercato comune mediante una decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, o non prendono le misure ordinate con decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4.

3. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto del tipo e della gravità dell'infrazione.

4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.

Articolo 15

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora per un importo massimo di 25 000 ecu per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

- a) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11,
- b) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o

alle imprese penalità di mora per un importo massimo di 100 000 ecu per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

- a) a sottoporsi all'onere imposto mediante una decisione presa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma;
- b) ad applicare le misure imposte da una decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4.

3. Quando le persone, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le imprese o le associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo, per costringerle all'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.

Articolo 16

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 17

Segreto professionale

1. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 11, 12, 13 e 18 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, per controllo o per l'audizione.
2. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 18

Audizione degli interessati e dei terzi

1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4 e dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi da 3 a 5, nonché dagli articoli 14 e 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase della

procedura sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

2. In deroga al paragrafo 1 le decisioni relative alla proroga della sospensione ed alla deroga alla sospensione, di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, possono essere prese a titolo provvisorio, senza fornire alle persone, imprese e associazioni di imprese interessate l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, a condizione che la Commissione ne dia loro l'occasione al più presto possibile una volta presa la sua decisione.

3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento della procedura i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

4. Ove lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche. Se altre persone fisiche o giuridiche che dimostrino un sufficiente interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime chiedono di essere sentiti, la loro richiesta viene accolta.

Articolo 19

Collegamento con le autorità degli Stati membri

1. La Commissione trasmette entro tre giorni feriali alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha a sua volta trasmesso a norma del presente regolamento.
2. La Commissione svolge le procedure previste dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali hanno facoltà di formulare osservazioni su tali procedure. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, essa raccoglie le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo e fornisce loro l'occasione di rendere nota la loro opinione in tutte le fasi della procedura fino all'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, consentendo loro a questo scopo di avere accesso al fascicolo.
3. Un comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve essere sentito prima di ogni decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5 e degli articoli 14 e 15, ovvero prima delle disposizioni da adottare in forza dell'articolo 23.

4. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti delle autorità degli Stati membri. Ogni Stato membro designa uno o due rappresentanti che, in caso di impedimento,

possono essere sostituiti da un altro rappresentante. Almeno uno di essi deve essere competente in materia di intese e posizioni dominanti.

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito devono essere allegati un'esposizione della questione con l'indicazione dei documenti più importanti e un progetto preliminare di decisione per ciascun caso da esaminare. La riunione ha luogo non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. In via eccezionale la Commissione può abbreviare tale termine in maniera adeguata per evitare un danno grave ad una o più imprese interessate all'operazione di concentrazione.

6. Il comitato consultivo emette il suo parere sul progetto di decisione della Commissione, eventualmente procedendo a votazione. Il comitato consultivo può emettere il suo parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Il parere va redatto in forma scritta ed è allegato al progetto di decisione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo del seguito che vi ha dato.

7. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione del parere. La Commissione può procedere alla pubblicazione. La decisione relativa alla pubblicazione tiene debitamente conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari e a che questa pubblicazione avvenga.

Articolo 20

Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni che adotta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; in essa deve essere tenuto conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali.

Articolo 21

Competenza

1. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva ad adottare le decisioni previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria.

Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 e di prendere, dopo il rinvio,

conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 8.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario.

A tal fine sono considerati interessi legittimi la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le misure cautelari.

Qualsiasi altro interesse pubblico è comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima che siffatte disposizioni possano essere prese. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato entro un mese dalla data della suddetta comunicazione.

Articolo 22

Applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento è il solo applicabile alle operazioni di concentrazione quali definite all'articolo 3.

2. I regolamenti n. 17 ⁽¹⁾, (CEE) n. 1017/68 ⁽²⁾, (CEE) n. 4056/86 ⁽³⁾ e (CEE) n. 3975/87 ⁽⁴⁾ non sono applicabili alle concentrazioni quali definite all'articolo 3.

3. Qualora la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro, che un'operazione di concentrazione quale è definita all'articolo 3, ma che sia priva di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, crea o rafforza una posizione dominante, tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel territorio dello Stato membro interessato, essa può, nella misura in cui tale concentrazione incida sul commercio tra Stati membri, prendere le decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafi 3 e 4.

4. Si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli articoli 5, 6, 8 e da 10 a 20. Il termine per l'avvio della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1 si inizia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta dello Stato membro. Tale richiesta deve aver luogo entro e non oltre un mese dalla data in cui l'operazione di concentrazione è stata comunicata allo Stato membro o realizzata. Questo termine si inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il primo di questi eventi.

5. La Commissione adotta, in applicazione del paragrafo 3, solo le misure strettamente necessarie per preservare o

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

ripristinare una concorrenza effettiva nel territorio dello Stato membro, in base alla cui richiesta essa è intervenuta.

6. I paragrafi 3, 4 e 5 continuano ad essere applicati finché le soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non siano state rivedute.

Articolo 23

Disposizioni di esecuzione

La Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità di notificazione presentate a norma dell'articolo 4, i termini fissati a norma dell'articolo 10, nonché le audizioni tenute a norma dell'articolo 18.

Articolo 24

Relazioni con i paesi terzi

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che le rispettive imprese incontrano nelle operazioni di concentrazione definite all'articolo 3 in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito periodicamente, una relazione concernente il trattamento riservato alle imprese della Comunità ai sensi dei paragrafi 3 e 4 per quanto riguarda le operazioni di concentrazione nei paesi terzi. La Commissione trasmette al Consiglio tali relazioni, corredandole all'occorrenza di raccomandazioni.

3. Se la Commissione constata, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o sulla base di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese della Comunità un trattamento paragonabile a quello che la Comunità riserva alle imprese di tale paese terzo, essa può sottoporre al Consiglio proposte volte a ricevere un mandato di negoziato appropriato per ottenere possibilità di trattamento paragonabili per le imprese della Comunità.

4. Le misure adottate ai sensi del presente articolo saranno conformi agli obblighi della Comunità o degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 234 del trattato, a norma di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1990.

2. Il presente regolamento non si applica ad operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, di una pubblicazione o che siano state realizzate mediante un'acquisizione ai sensi dell'articolo 4, primo paragrafo, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non si applica ad operazioni che siano state oggetto di avvio di procedura da parte di un'autorità competente in materia di concorrenza in uno Stato membro prima della data summenzionata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

(89/662/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate ad instaurare gradualmente il mercato interno, nel corso di un periodo che si conclude il 31 dicembre 1992;

considerando che un funzionamento armonioso delle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti animali ed i prodotti di origine animale implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli veterinari allo sviluppo degli scambi intracomunitari dei prodotti considerati; che, a tal fine, la libera circolazione dei prodotti agricoli costituisce un elemento fondamentale delle organizzazioni comuni di mercato e deve consentire uno sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l'impiego ottimale dei fattori di produzione;

considerando che nel settore veterinario le frontiere sono attualmente utilizzate per controlli intesi a garantire la protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che l'obiettivo finale è quello di limitare i controlli veterinari al luogo di partenza; che la realizzazione di questo obiettivo implica un'armonizzazione delle esigenze essenziali relative alla protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è opportuno, in attesa di realizzare l'obiettivo predetto, dare rilievo ai controlli da effettuare alla partenza e all'organizzazione dei controlli che possono essere eseguiti nel luogo di destinazione; che questa soluzione induce ad abbandonare la possibilità di effettuare i controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità;

considerando che questa soluzione implica una maggiore fiducia nei controlli veterinari eseguiti dallo Stato speditore; che è quindi necessario che quest'ultimo provveda a far effettuare i controlli veterinari in modo adeguato;

considerando che nello Stato destinatario i controlli veterinari possono essere effettuati per campione nel luogo di destinazione; che, tuttavia, in caso di fondati sospetti di irregolarità, il controllo veterinario può essere effettuato durante il trasporto della merce;

considerando che spetta agli Stati membri precisare, in un piano da presentare, la maniera in cui intendono effettuare i controlli e che questi piani dovranno formare oggetto di un'approvazione comunitaria;

considerando che è necessario prevedere le conseguenze di un controllo veterinario che porti alla constatazione dell'irregolarità della spedizione; che in tal caso si possano formulare tre ipotesi, la prima delle quali consiste nella necessità di regolarizzare i documenti incompleti o inesatti, la seconda nel prevenire il pericolo qualora si constati una malattia epizootica, qualsiasi nuova malattia grave e contagiosa o

⁽¹⁾ GU n. C 225 del 31. 8. 1988, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1989, pag. 7.

qualsiasi altro fenomeno che possa comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana, la terza nel risolvere i casi in cui le merci non soddisfino le condizioni imposte, per motivi diversi dai precedenti;

considerando che è necessario prevedere una procedura per dirimere eventuali controversie relative alle spedizioni da uno stabilimento, un centro di produzione o un'impresa;

considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che in questo settore, in particolare per motivi d'efficacia, la responsabilità deve spettare in primo luogo allo Stato speditore; che la Commissione deve poter agire, in particolare recandosi in loco ed adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che, per ottenere un effetto utile, le disposizioni della presente direttiva devono riguardare tutte le merci soggette, negli scambi intracomunitari, a condizioni veterinarie;

considerando, tuttavia, che per quanto concerne talune epizootie gli Stati membri si trovano in situazioni sanitarie differenti e che, in attesa di un approccio comunitario sui mezzi di lotta contro queste malattie, conviene lasciare provvisoriamente in sospeso la questione del controllo sugli scambi intracomunitari di animali vivi e permettere un controllo su documenti nel corso del trasporto; che nello stato attuale dell'armonizzazione ed in attesa di norme comunitarie è opportuno, per le merci che non sono state oggetto di norme armonizzate, tener conto delle esigenze dello Stato destinatario, purché siano conformi all'articolo 36 del trattato;

considerando che è opportuno adeguare le disposizioni delle direttive esistenti alle nuove norme stabilite dalla presente direttiva;

considerando che conviene riesaminare dette norme prima della scadenza del 1993;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'incarico di adottare le misure d'applicazione della presente direttiva; che, a tal fine, si devono stabilire delle procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli veterinari sui prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive riportate nell'allegato A o dall'articolo 14 e destinati agli scambi non siano più effettuati alle frontiere, fatto salvo l'articolo 6, ma si svolgano conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «controllo veterinario»: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti di cui all'articolo 1 e mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;
- 2) «scambi»: scambi tra Stati membri di merci ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;
- 3) «stabilimento»: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1;
- 4) «competente autorità»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;
- 5) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro.

CAPITOLO I

Controlli all'origine

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'articolo 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati e etichettati conformemente alla normativa comunitaria per la destinazione in questione e che sono accompagnati fino al destinatario, che vi è menzionato, dal certificato sanitario, dal certificato di salubrità o da qualsiasi altro documento, previsti dalla normativa comunitaria nel settore veterinario.

Gli stabilimenti d'origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformità di detti prodotti ai requisiti di cui al primo comma.

Fatte salve le funzioni di controllo assegnate al veterinario ufficiale dalla normativa comunitaria, la competente autorità sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti comunitari o, nei casi contemplati al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 14, ai requisiti fissati dallo Stato membro destinatario.

Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, la competente autorità procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, prende le misure necessarie che possono andare fino alla sospensione dell'autorizzazione.

2. Se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, i prodotti debbono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione. Ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dal documento suddetto.

Se i prodotti di cui all'articolo 1 sono destinati ad essere esportati in un paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità.

3. Gli Stati membri che procedono ad importazioni facoltative provenienti da taluni paesi terzi informano la Commissione e gli altri Stati membri dell'esistenza di tali importazioni.

Se i prodotti sono introdotti nel territorio della Comunità da uno Stato membro diverso da quelli di cui sopra, quest'ultimo procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri destinatari vietano la rispeditura dal loro territorio dei prodotti in questione se non sono destinati ad un altro Stato membro che si avvalga della stessa facoltà.

Articolo 4

1. Gli Stati membri speditori adottano le misure necessarie per garantire che gli operatori osservino le condizioni veterinarie in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1.

Essi provvedono in particolare affinché:

- i prodotti ottenuti conformemente alle direttive menzionate nell'allegato A siano controllati nello stesso modo, dal punto di vista veterinario, siano essi destinati agli scambi intracomunitari o al mercato nazionale,
- i prodotti che rientrano nell'allegato B non spediti verso il territorio di un altro Stato membro se non possono essere commercializzati nel proprio territorio per motivi giustificati ai sensi dell'articolo 36 del trattato.

2. Gli Stati membri speditori adottano le adeguate misure amministrative, legali o penali per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa comunitaria, e in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti o che i marchi di salubrità sono stati apposti su prodotti non conformi alla normativa comunitaria.

CAPITOLO II

Controlli nel luogo di destinazione

Articolo 5

1. Gli Stati membri destinatari adottano le seguenti misure di controllo:

- a) la competente autorità può, nei luoghi di destinazione della merce, verificare tramite controlli veterinari per sondaggio non discriminatori il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3; in tale occasione essa può procedere a prelievi di campioni.

Inoltre, se la competente autorità dello Stato membro di transito o dello Stato membro destinatario dispone di elementi di informazione che consentano di ipotizzare un'infrazione, possono essere effettuati altresì controlli durante il trasporto della merce sul suo territorio, incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;

- b) se i prodotti di cui all'articolo 1 originari di un altro Stato membro sono destinati:

- ad uno stabilimento sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, quest'ultimo deve accertarsi che in detto stabilimento siano ammessi solo prodotti che rispondano, quanto alla marcatura ed ai documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 oppure, per i prodotti di cui all'allegato B, siano muniti del documento previsto dalla normativa del paese di destinazione;
- ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con più succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, questi ultimi sono tenuti, prima del frazionamento o della commercializzazione, a verificare la presenza dei marchi, certificato o documenti di cui al primo trattino e a segnalare alla competente autorità qualsiasi irregolarità o anomalia;
- ad altri destinatari, in particolare in caso di scarico parziale durante il trasporto, la partita, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, deve essere accompagnata dall'originale del certificato di cui al primo trattino.

Le garanzie richieste ai destinatari di cui al secondo e terzo trattino sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dal paragrafo 3. Quest'ultima verifica il rispetto di tali garanzie mediante controlli a campione.

2. Fatto salvo l'articolo 4, nel caso in cui le norme comunitarie previste dalla normativa comunitaria non siano state fissate e nel caso contemplato dall'articolo 14, lo Stato membro destinatario può esigere, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, che lo stabilimento d'origine applichi le norme vigenti nella normativa nazionale di detto Stato membro. Lo Stato membro di origine accerta la conformità dei prodotti in questione a queste condizioni.

3. Gli operatori che si fanno consegnare prodotti provenienti da un altro Stato membro o che procedono al frazionamento completo di una partita di detti prodotti:

- a) sono soggetti, a richiesta della competente autorità, a preventiva registrazione;
- b) tengono un registro in cui iscrivere tali consegne;
- c) sono tenuti, a richiesta della competente autorità, a segnalare l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, nella misura necessaria per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1;
- d) conservano per un periodo che sarà stabilito dalla competente autorità, comunque non inferiore a sei mesi, i certificati sanitari o i documenti di cui all'articolo 3, in modo da poterli presentare alla competente autorità a richiesta della stessa.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

5. Sulla base di una relazione della Commissione accompagnata da eventuali proposte di modifica, il Consiglio procede al riesame del presente articolo entro un termine di tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nel territorio della Comunità prodotti provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti di frontiera con i paesi terzi, siano adottate le seguenti misure:

- a) deve essere effettuata una verifica dei documenti d'origine dei prodotti;
- b) se si tratta di prodotti importati in provenienza da paesi terzi, essi devono essere inoltrati, sotto controllo doganale, verso i posti di ispezione per subire i controlli veterinari.

I prodotti di cui all'allegato A possono essere oggetto di sdoganamento soltanto qualora tali controlli consentano di accertare la loro conformità alla normativa comunitaria.

I prodotti di cui all'allegato B o quelli che sono oggetto di importazioni facoltative, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, e che dopo l'introduzione nella Comunità devono essere spediti verso il territorio di un altro Stato membro, devono:

- essere oggetto di controlli veterinari per accertare la loro conformità alla normativa dello Stato membro di destinazione, oppure
- previa semplice ispezione visiva dalla concordanza tra i documenti e i prodotti, essere spediti sotto controllo doganale fino al luogo di destinazione in cui devono essere effettuati i controlli veterinari;

- c) i prodotti di origine comunitaria sono soggetti alle norme di controllo previste all'articolo 5.

2. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e in deroga al paragrafo 1, tutti i prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono sottoposti alle norme di controllo previste all'articolo 5.

Articolo 7

1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata:

- a) la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dalla direttiva 82/894/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/162/CEE della Commissione ⁽²⁾, di una zoonosi o malattia oppure fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo o la provenienza dei prodotti in questione da una regione contaminata da una malattia epizootica, essa ordina, lasciando impregiudicati gli aspetti di polizia sanitaria, laddove si tratti di prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4 della direttiva 80/215/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/660/CEE ⁽⁴⁾, la distruzione della partita o qualsiasi altro impiego previsto dalla normativa comunitaria.

Le spese per la distruzione della partita sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

La competente autorità dello Stato membro destinatario comunica immediatamente via telex alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni.

Possono essere applicate le misure di salvaguardia previste all'articolo 9.

Inoltre, a richiesta di uno Stato membro e secondo la procedura prevista all'articolo 17, per far fronte a situazioni non contemplate dalla normativa comunitaria la Commissione può adottare le misure necessarie al fine di realizzare un approccio concertato degli Stati membri;

- b) che la merce non soddisfa le condizioni previste dalle direttive comunitarie o, in mancanza di decisioni sulle norme comunitarie previste dalle direttive, dalle norme nazionali, essa può lasciare allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra:

- la distruzione della merce, oppure
- la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispeditizione su autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento d'origine.

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1985, pag. 35.

Tuttavia, in caso di irregolarità constatate per quanto riguarda il certificato o i documenti, prima di ricorrere a quest'ultima possibilità, allo speditore deve essere concesso un periodo di tempo per la regolarizzazione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, la Commissione stabilisce l'elenco degli agenti o delle malattie di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 8

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora quest'ultima nutra il timore che tali misure non siano sufficienti, essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

Allorché i controlli previsti all'articolo 7 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta, la competente autorità dello Stato membro destinatario informa la Commissione e i servizi veterinari degli altri Stati membri.

Su richiesta della competente autorità dello Stato membro destinatario o di sua iniziativa, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate:

- inviare sul posto una missione d'ispezione;
- incaricare un veterinario ufficiale, il cui nome deve figurare in una lista compilata da tale istituzione su suggerimento degli Stati membri e che sia accettato dalle varie parti interessate, di accertare i fatti nello stabilimento interessato;
- chiedere alla competente autorità di intensificare i prelievi di campioni sulla produzione dello stabilimento in questione.

Essa informa gli Stati membri delle sue conclusioni.

Qualora dette misure siano adottate per ovviare a ripetute irregolarità da parte di uno stabilimento, la Commissione mette a carico di detto stabilimento le spese sostenute per l'applicazione dei trattini del comma precedente allo stesso.

In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di sanità pubblica, sospendere l'autorizzazione.

Lo Stato membro destinatario può, da parte sua, intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.

La Commissione, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati — se il parere dell'esperto conferma le irregolarità — deve adottare secondo la procedura prevista all'articolo 17 le misure appropriate, che possono arrivare fino ad autorizzare gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di prodotti provenienti da tale stabilimento. Queste misure debbono essere confermate o rivedute quanto prima secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

2. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità.

Le decisioni adottate dalla competente autorità dello Stato destinatario devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.

A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

Tuttavia, in caso di controversia e — fatte salve le suddette vie di ricorso — se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura su un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità.

L'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

3. Le spese per la rispeditura delle merci, lo stoccaggio delle medesime, la loro utilizzazione per altri scopi o la loro distruzione sono a carico del destinatario.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 9

1. Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, oltre all'insorgere nel suo

territorio delle malattie contemplate dalla direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeno che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.

Lo Stato membro d'origine mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, segnatamente la determinazione delle zone di protezione ivi previste, o adotta qualsiasi altra misura che ritenga appropriata.

Lo Stato membro destinatario o di transito che, al momento di un controllo ai sensi dell'articolo 5, ha constatato una delle malattie o fenomeni di cui al primo comma può, se del caso, prendere misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria.

In attesa delle misure che dovranno essere prese in conformità del paragrafo 4, lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti degli stabilimenti interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.

Le misure prese dagli Stati membri sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma o per iniziativa di detta istituzione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in collaborazione con la competente autorità, le misure prese ed emettono un parere sulle medesime.

3. Qualora non sia stata informata delle misure prese oppure le consideri insufficienti, la Commissione può, in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato veterinario permanente, adottare provvedimenti cautelari nei confronti dei prodotti provenienti dalla regione colpita dall'epizoozia o da un determinato stabilimento. Tali provvedimenti sono sottoposti senza indugio al comitato veterinario permanente per essere confermati, modificati o invalidati secondo la procedura prevista all'articolo 17.

4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per i prodotti di cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti d'origine o i prodotti derivati da tali prodotti. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco della zoonosi e dei fenomeni che possono comportare gravi rischi per la salute umana, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 10

Ogni Stato membro e la Commissione designano il servizio o i servizi competenti nel campo dei controlli veterinari incaricati di assicurare i controlli veterinari e la collaborazione con i servizi di controllo degli altri Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli agenti dei propri servizi veterinari, eventualmente con la collaborazione degli agenti di altri servizi all'uopo abilitati, possano in particolare:

- ispezionare locali, uffici, laboratori, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali, prodotti per la pulizia e la manutenzione ed esaminare i procedimenti utilizzati per la produzione o per il trattamento dei prodotti, nonché la marcatura, l'etichettatura e la presentazione di tali prodotti;
- controllare che il personale osservi le condizioni previste dai testi riportati nell'allegato A;
- prelevare campioni dei prodotti conservati per lo stoccaggio o la vendita, messi in circolazione o trasportati;
- esaminare il materiale documentario o informatico utile per i controlli, costituito in virtù delle misure adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

A tal fine essi devono ottenere dagli stabilimenti controllati la collaborazione necessaria per l'esecuzione del loro compito.

Articolo 12

1. L'articolo 8, paragrafo 3 e gli articoli 10 e 11 della direttiva 64/433/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE ⁽²⁾, sono soppressi.

2. L'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 71/118/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE, sono soppressi.

3. Nella direttiva 72/461/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE ⁽⁵⁾:

- i) l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e gli articoli 6 e 8 sono soppressi;
- ii) all'articolo 8 bis, i riferimenti all'articolo 8 sono sostituiti con il riferimento all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28.

4. L'articolo 7, paragrafo 3 e gli articoli 12 e 16 della direttiva 77/99/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE ⁽²⁾, sono soppressi.

5. Nella direttiva 80/215/CEE:

- i) l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e gli articoli 6 e 7 sono soppressi;
- ii) all'articolo 7 bis, i riferimenti all'articolo 7 sono sostituiti con il riferimento all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE.

6. L'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e gli articoli 7, 8 e 12 della direttiva 85/397/CEE ⁽³⁾, modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽⁴⁾, sono soppressi.

7. L'articolo 10, paragrafi 1 e 3 della direttiva 88/657/CEE è soppresso.

8. Gli articoli 8 e 9 della direttiva 89/437/CEE ⁽⁵⁾ sono soppressi.

9. All'allegato B della direttiva 72/462/CEE ⁽⁶⁾, la menzione seguente è aggiunta al certificato: «Nome e indirizzo del primo destinatario».

Articolo 13

1. Nelle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE, è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 19

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

2. Nelle direttive 72/461/CEE e 80/215/CEE è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 15

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda

da i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

3. Nella direttiva 77/99/CEE è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 24

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

4. Nelle direttive 85/397/CEE e 88/657/CEE è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 18

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

5. Nella direttiva 89/437/CEE è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 17

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

Articolo 14

Fino al 31 dicembre 1992 gli scambi di prodotti di cui all'allegato B sono, in attesa di una regolamentazione comunitaria, soggetti alle norme di controllo previste dalla presente direttiva e, in particolare, da quelle previste all'articolo 5, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Gli Stati membri comunicano, anteriormente alla data prevista all'articolo 19, le condizioni e modalità attualmente applicabili agli scambi dei prodotti di cui al primo comma.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilisce anteriormente 31 dicembre 1991 il regime definitivo applicabile agli scambi dei prodotti contemplati nell'allegato B.

Articolo 15

All'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE ⁽¹⁾ è inserito il punto seguente:

- «2 bis. Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa di detta istituzione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in concertazione con la competente autorità, le misure prese ed emettono un parere sulle medesime.»

Articolo 16

1. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione, al più tardi tre mesi prima della data prevista all'articolo 19, paragrafo 1, un piano che indichi le misure nazionali da attuare per realizzare gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, in particolare la frequenza dei controlli.

2. La Commissione esamina i piani comunicati dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1.

3. Ogni anno e per la prima volta nel 1991, la Commissione trasmette agli Stati membri una raccomandazione su cui il comitato veterinario permanente avrà espresso un parere preliminare e che riguarda un programma di controlli per l'anno successivo. Questa raccomandazione può essere oggetto di adattamenti ulteriori.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE ⁽²⁾, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta

della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato contro queste misure a maggioranza semplice.

Articolo 18

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato contro queste misure a maggioranza semplice.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

CAPITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19

1. Anteriormente al 31 dicembre 1990, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta della Commissione relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali vivi.

Anteriormente alla data fissata al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide le regole e i principi applicabili all'atto dei controlli da effettuare nei paesi terzi e delle importazioni provenienti dai paesi terzi dei prodotti oggetto della presente direttiva. Nelle stesso modo saranno fissati anteriormente a tale data i posti di controllo alle frontiere esterne ed i requisiti che tali posti dovranno soddisfare.

2. Anteriormente al 31 dicembre 1992, il Consiglio riesamina le disposizioni della presente direttiva, in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, corredata di eventuali proposte sulle quali il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

Articolo 20

Fino al 31 dicembre 1992 e per permettere una realizzazione progressiva del regime di controllo previsto nella presente direttiva, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1:

- mantenere un controllo su documenti nel corso del trasporto per le carni ed i prodotti a base di carne, al fine di assicurarsi che siano rispettati i requisiti specifici previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di febbre epizootica e di peste suina;

- operare un controllo su documenti nel corso del trasporto per i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi dei quali essi sono destinatari.

Articolo 21

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina, anteriormente al 1° ottobre 1992, il regime applicabile alla scadenza delle disposizioni transitorie previste all'articolo 20.

Articolo 22

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a una data che sarà fissata al momento della decisione che dovrà essere adottata anteriormente al 31 dicembre 1990 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, ma al massimo il 31 dicembre 1991.

Tuttavia, la Repubblica ellenica dispone di un termine supplementare di un anno per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

ALLEGATO A

Legislazioni veterinarie

- Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3)
- Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3)
- Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28)
- Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25)
- Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/660/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 35)
- Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8)
- Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3) ⁽¹⁾
- Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87) ⁽¹⁾

ALLEGATO B

Prodotti che non formano oggetto di armonizzazione comunitaria, ma i cui scambi sarebbero soggetti ai controlli previsti dalla presente direttiva

Prodotti di origine animale contemplati dall'allegato II del trattato:

- carni di coniglio e di selvaggina
- latte crudo e prodotti a base di latte
- prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano
- prodotti della pesca destinati al consumo umano
- molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano
- prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio
- sangue
- grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione
- miele
- lumache destinate al consumo umano
- cosce di rana destinate al consumo umano

⁽¹⁾ A decorrere dal 1° gennaio 1992.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1989

recante modifica della decisione 87/327/CEE che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS)

(89/663/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che gli obiettivi fondamentali di una politica comune di formazione professionale, enunciati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE ⁽³⁾, mirano in particolare a consentire a tutti di beneficiare del grado più elevato possibile di formazione professionale necessaria per le rispettive attività professionali e si riferiscono altresì all'ampliamento della formazione professionale per soddisfare le esigenze risultanti dal progresso tecnico che collega le diverse forme di formazione professionale con gli sviluppi economici e sociali;

considerando che, in base al sesto principio della decisione precitata, è compito della Commissione favorire gli scambi diretti tra gli specialisti della formazione professionale, per consentire loro di conoscere e di studiare le realizzazioni e le innovazioni negli altri paesi della Comunità;

considerando che, con la decisione 87/327/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) e che l'articolo 7 di tale decisione prevede la possibilità di adeguare detto programma;

considerando che il Consiglio ha adottato provvedimenti per rafforzare la cooperazione tecnologica a livello comunitario e per fornire le risorse umane necessarie a tal fine, in particolare con la decisione 89/27/CEE ⁽⁵⁾ che adotta la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994);

considerando che il Consiglio ha adottato provvedimenti per stimolare la cooperazione e lo scambio tra scienziati ricercatori europei, in particolare con la decisione 88/419/CEE ⁽⁶⁾

che stabilisce il programma SCIENCE e la decisione 89/118/CEE ⁽⁷⁾ che stabilisce il programma SPES; che non è dunque opportuno che tali attività rientrino nel programma ERASMUS;

considerando che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 1989, occorre chiarire la situazione e prevedere che ormai il programma ERASMUS dipenda unicamente dal settore della politica comune di formazione professionale previsto dall'articolo 128 del trattato;

considerando che, in seguito alla relazione «L'Europa dei cittadini», approvata dal Consiglio europeo (28-29 giugno 1985), nella quale si esprime l'auspicio che siano organizzati scambi per una parte rilevante della popolazione studentesca, la Commissione mira per il 1992, conformemente all'auspicio formulato dal Parlamento europeo ⁽⁸⁾, a fare in modo che il 10 % degli studenti comunitari frequentino un corso universitario organizzato da istituti in più di uno Stato membro;

considerando che il 28 luglio 1989 il Consiglio ha adottato la decisione 89/489/CEE ⁽⁹⁾ che stabilisce il programma LINGUA per promuovere la formazione in lingue straniere, nonché l'insegnamento e lo studio di lingue straniere nella Comunità europea;

considerando che il 21 dicembre 1988, il Consiglio ha adottato la direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁰⁾ relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

considerando che le relazioni annuali sull'applicazione del programma ERASMUS nel 1987 e 1988, nonché la relazione sull'esperienza acquisita nella realizzazione del programma nel periodo 1987-1989, hanno dimostrato che esso è un mezzo idoneo ad incrementare la mobilità degli studenti mediante un'efficace cooperazione interuniversitaria all'interno della Comunità;

considerando che l'impegno assunto a livello comunitario per stimolare la mobilità degli studenti coinvolge anche la partecipazione degli Stati membri che sono chiamati ad unirsi allo sforzo richiesto per conseguire gli obiettivi del programma ERASMUS,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 87/327/CEE è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU n. C 323 del 27. 12. 1989.⁽²⁾ GU n. C 329 del 30. 12. 1989.⁽³⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 34.⁽⁷⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 44.⁽⁸⁾ GU n. C 148 del 16. 6. 1986, pag. 125.⁽⁹⁾ GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 24.⁽¹⁰⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

- 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è completato dai commi seguenti:

«Gli studenti iscritti a tali istituti, indipendentemente dal tipo di studi, possono chiedere di beneficiare di un aiuto nell'ambito del programma ERASMUS, fino al dottorato compreso, sempreché il periodo di studi effettuato nell'università ospite, compatibile con il corso di studi dell'università di provenienza, si integri nella formazione professionale dello studente.

Il programma ERASMUS non copre le attività di ricerca né di sviluppo tecnologico.»

- 2) All'articolo 2:

- a) il testo del punto ii) è sostituito dal testo seguente:

«ii) promuovere un'ampia e intensa cooperazione nella formazione professionale tra le università di tutti gli Stati membri»;

- b) nel punto iii) sono soppresse le parole «dell'insegnamento e».

- 3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Gli importi ritenuti necessari per la realizzazione del programma ERASMUS, nei primi tre anni del periodo quinquennale, ammontano a 192 milioni di ecu.

Con decorrenza dall'anno di bilancio 1990, gli stanziamenti destinati a finanziare le varie azioni previste nell'allegato, incluse le misure adottate per assicurare l'assistenza tecnica a livello comunitario, la verifica permanente e la valutazione del programma, saranno autorizzati nella procedura di bilancio annuale tenendo conto dei risultati del programma, nonché di tutte le nuove esigenze che possono emergere nella fase operativa.

Gli stanziamenti necessari per i primi tre anni del programma faranno parte di bilanci futuri nell'ambito

delle prospettive finanziarie attuali 1988-1992 approvate congiuntamente nell'accordo interistituzionale ⁽¹⁾ tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 29 giugno 1988 ed in funzione della loro evoluzione.

Lo scopo è di destinare la più grande parte possibile dei fondi alla mobilità degli studenti nell'ambito delle azioni 1 e 2.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.»

- 4) All'articolo 5, il testo «le altre azioni già programmate a livello comunitario» è sostituito da «altre azioni a livello comunitario».
- 5) All'articolo 7, la data «31 dicembre 1989» è sostituita da «31 dicembre 1993» e la data «30 giugno 1990», è sostituita da «30 giugno 1994».
- 6) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia il 1° gennaio 1991, ad eccezione dell'azione 2, punto 2 che produrrà effetti il 1° luglio 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. JOSPIN

ALLEGATO

«ALLEGATO

AZIONE N. 1

Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea

1. La Comunità svilupperà ulteriormente la rete europea di cooperazione universitaria stabilita nell'ambito del programma ERASMUS ed intesa a promuovere gli scambi di studenti all'interno della Comunità.

La rete europea summenzionata sarà formata dalle università che, nell'ambito del programma ERASMUS, hanno concluso accordi ed organizzano programmi che prevedono lo scambio di studenti e di docenti con università di altri Stati membri e che assicurano il pieno riconoscimento dei periodi di studio effettuati fuori dall'università di origine.

Lo scopo principale degli accordi interuniversitari è di dare agli studenti di un'università la possibilità di seguire un periodo di studio pienamente riconosciuto in almeno un altro Stato membro, come parte integrante del titolo di studio o della qualifica accademica. Questi programmi comuni potrebbero all'occorrenza prevedere un periodo integrato di preparazione alla lingua straniera, nonché una cooperazione tra docenti e personale amministrativo per preparare le condizioni necessarie allo scambio di studenti ed al riconoscimento reciproco dei periodi di studio effettuati all'estero. Nella misura del possibile la preparazione linguistica dovrebbe essere iniziata nel paese d'origine prima della partenza dello studente.

Si darà priorità ai programmi che prevedono un periodo integrato di studi pienamente riconosciuto in un altro Stato membro. Per ciascun programma comune, ciascuna università partecipante riceverà aiuti fino ad un massimale annuo di 25 000 ecu per un primo periodo massimo di tre anni salvo revisione periodica.

2. Verranno inoltre forniti aiuti per gli scambi di docenti al fine di attuare moduli didattici integrati in altri Stati membri.
3. Verranno inoltre forniti aiuti a progetti comuni di elaborazione di programmi di studio fra università di diversi Stati membri, allo scopo di agevolare il riconoscimento accademico e di contribuire, mediante uno scambio di esperienze e di conoscenze, al processo di innovazione e di miglioramento dei corsi a livello comunitario.
4. Verranno inoltre accordati contributi fino a 20 000 ecu alle università che organizzano programmi didattici intensivi di breve durata, destinati a studenti di più Stati membri. Tale azione avrà carattere complementare.
5. La Comunità assicurerà inoltre un aiuto al personale docente e agli amministratori universitari chiamati a effettuare visite in altri Stati membri, per permettere loro di predisporre programmi di studi integrati con le università di tali Stati membri e per aumentare la loro conoscenza reciproca degli aspetti di formazione nei sistemi d'insegnamento superiore di altri Stati membri. Verranno inoltre assegnate borse per consentire al personale docente di effettuare una serie di conferenze specializzate in più Stati membri.

AZIONE N. 2

Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti

1. La Comunità svilupperà ulteriormente un programma di aiuto finanziario diretto per gli studenti delle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 87/327/CEE, i quali effettuino un periodo di studio in un altro Stato membro. Nello stabilire la spesa globale rispettivamente per le azioni n. 1 e n. 2, la Comunità terrà conto del numero di studenti che saranno scambiati all'interno della rete europea di cooperazione universitaria nel corso del suo sviluppo.
2. Le borse di studio concesse nell'ambito del programma ERASMUS saranno gestite dalle autorità competenti degli Stati membri. Tenuto conto dello sviluppo della rete universitaria europea, verrà assegnato ad ogni Stato membro un importo minimo di 200 000 ecu (equivalente a circa 100 borse di studio); il restante importo verrà attribuito ad ogni Stato membro in funzione del numero totale di studenti nelle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2, del numero totale dei giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni in ogni Stato

membro, del costo medio del viaggio fra il paese in cui è situata l'università del paese d'origine dello studente e quello dell'università ospite, nonché della differenza fra il costo della vita del paese dell'università d'origine dello studente e quello dell'università ospite.

Inoltre, la Commissione prenderà le misure necessarie per garantire una partecipazione equilibrata fra le varie discipline, per tener conto della domanda di programmi e del flusso degli studenti, nonché per risolvere determinati problemi specifici, in particolare il finanziamento di talune borse di studio che, a causa della struttura dei programmi eccezionali considerati, non possono essere gestite da organismi nazionali. La parte destinata a queste misure non potrà superare il 5 % del bilancio annuale globale attribuito alle borse di studio per studenti.

3. Le autorità competenti degli Stati membri preposte all'assegnazione delle borse accorderanno borse di studio per un importo massimo di 5 000 ecu per studente, per un soggiorno di un anno, alle condizioni seguenti:
 - a) le borse sono intese a compensare le spese supplementari di mobilità, vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale apprendimento della lingua straniera e il maggior costo della vita nel paese ospite (inclusa, se del caso, la spesa supplementare causata allo studente dal fatto di vivere fuori dal suo paese d'origine). Esse non sono destinate a coprire l'intero costo del soggiorno di studio all'estero;
 - b) sarà data la priorità agli studenti che frequentino corsi promossi nell'ambito della rete europea di cooperazione universitaria, ai sensi dell'azione n. 1, nonché agli studenti che beneficino del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), ai sensi dell'azione n. 3. Potranno anche essere erogate borse a studenti di corsi per cui siano stati presi accordi particolari al di fuori dell'ambito della rete, in un altro Stato membro, purché soddisfino i requisiti di eleggibilità;
 - c) le borse saranno accordate soltanto qualora il periodo di studio da effettuare in un altro Stato membro sia pienamente riconosciuto dall'università di origine dello studente. Tuttavia, tali borse di studio possono anche essere assegnate in via eccezionale qualora il periodo di studio da trascorrere in un altro Stato membro venga pienamente riconosciuto dall'università che rilascia la laurea in tale Stato membro, a condizione che tale disposizione figuri in un accordo interuniversitario concluso in base all'azione n. 1;
 - d) l'università ospite non addebiterà tasse d'iscrizione agli studenti in arrivo; se del caso, i titolari di borse continueranno a pagare le tasse presso le università del loro paese;
 - e) le borse saranno accordate per un sostanziale periodo di studi accademici in un altro Stato membro, della durata compresa tra tre mesi ed un anno accademico completo, oppure per un periodo superiore a 12 mesi nel caso di programmi altamente integrati. Di norma non saranno accordate borse nel primo anno di studi universitari;
 - f) tutte le borse o prestiti di cui gli studenti beneficiano nel proprio paese continueranno ad essere pienamente erogate nel periodo di studio che essi effettuano presso l'università ospite e per cui ricevono una borsa ERASMUS.

AZIONE N. 3

Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio

Per migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi acquisiti in un altro Stato membro e dei periodi di studio ivi effettuati, la Comunità intraprenderà le seguenti azioni in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri:

1. Misure volte a promuovere il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), su base sperimentale e volontaria, in modo da permettere agli studenti che stanno frequentando o hanno terminato corsi di istruzione o formazione superiore di beneficiare di crediti accademici per corsi di tale natura seguiti presso le università di altri Stati membri. Alle università che partecipano al sistema pilota saranno erogati, in numero limitato, contributi annui fino a 20 000 ecu.
2. Misure volte a promuovere lo scambio a livello comunitario di informazioni sul riconoscimento accademico dei diplomi conseguiti e dei periodi di studio effettuati in un altro Stato membro, in particolare mediante l'ulteriore sviluppo della rete comunitaria europea dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi; a tali centri si erogheranno contributi annui fino a 20 000 ecu per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare mediante un sistema informatizzato di scambio di dati.

AZIONE N. 4

Provvedimenti complementari intesi a promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità

1. I provvedimenti complementari sono intesi a finanziare:
 - aiuti ad associazioni e consorzi di università, personale docente, amministratori o studenti operanti su base europea, in particolare per divulgare, all'interno della Comunità, le iniziative in settori specifici di formazione;
 - pubblicazioni che facciano conoscere quali siano le possibilità di studio e d'insegnamento negli altri Stati membri o che richiamino l'attenzione sugli sviluppi importanti e sui modelli innovatori della cooperazione interuniversitaria della Comunità;
 - altre iniziative volte a promuovere la cooperazione interuniversitaria nella Comunità nel campo della formazione professionale;
 - misure atte ad agevolare la divulgazione delle informazioni sul programma ERASMUS;
 - premi ERASMUS della Comunità europea da attribuire a studenti, personale docente, università o progetti ERASMUS che abbiano apportato un contributo di rilievo allo sviluppo della cooperazione interuniversitaria nella Comunità.
2. Il costo dei provvedimenti attuati ai sensi dell'azione n. 4 supererà il 5 % degli stanziamenti annui previsti per il programma ERASMUS.»

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1989

che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica per la gestione e il deposito dei residui radioattivi (1990-1994)

(89/664/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio, con l'adozione del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) ⁽⁴⁾, riconosce l'interesse di un'attività in materia di «Fissione: sicurezza nucleare» comprendente in particolare un settore di ricerca e di sviluppo «Gestione dei residui radioattivi»;

considerando che l'impiego dell'energia nucleare e l'utilizzazione dei radionuclidi in medicina ed in altre attività industriali comportano la produzione di residui radioattivi;

considerando che è pertanto essenziale adottare soluzioni efficaci per garantire la sicurezza e la protezione delle popolazioni e dell'ambiente contro i rischi potenziali associati alla gestione di tali residui;

considerando che il quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, oggetto della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987 ⁽⁵⁾, sottolinea la necessità di un'azione comunitaria per la gestione e il deposito dei residui radioattivi;

considerando che, con la risoluzione del 18 febbraio 1980 concernente la realizzazione di un piano d'azione comunitario (1980-1992) in materia di residui radioattivi ⁽⁶⁾, il Consiglio si è dichiarato deciso a garantire la continuità dei programmi di ricerca e sviluppo di questo settore per tutta la durata del piano;

considerando che il programma per la gestione e il deposito dei residui radioattivi, adottato con la decisione 85/199/Euratom ⁽⁷⁾, ha dato risultati positivi ed ha aperto prospettive incoraggianti che è opportuno mettere a frutto attraverso la realizzazione di azioni di ricerca, sviluppo e dimostrazione rappresentative delle condizioni reali di gestione e di deposito dei residui radioattivi prevedibili per il futuro; che una gestione efficace dei residui radioattivi esige l'impiego di tecniche e di siti di deposito sotterraneo molto affidabili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità europea dell'energia atomica per la gestione e il deposito dei residui radioattivi; il programma è definito nell'allegato.

Articolo 2

L'importo che si ritiene necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 79,6 milioni di ecu, comprese le spese relative ad un organico di 14 funzionari.

Una ripartizione indicativa di questo importo figura nell'allegato.

Articolo 3

Le modalità di esecuzione del programma e la percentuale del contributo finanziario della Comunità figurano nell'allegato.

Articolo 4

1. La Commissione riesamina il programma nel corso del terzo anno della sua realizzazione. Una relazione sui risultati di tale riesame è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Tale relazione è

⁽¹⁾ GU n. C 144 del 10. 6. 1989, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 323 del 27. 12. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 329 del 30. 12. 1989.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 51 del 29. 2. 1980, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 20.

eventualmente accompagnata da proposte di modifica del programma.

2. Alla scadenza del programma la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sui risultati ottenuti.

3. Le relazioni previste ai paragrafi 1 e 2 sono redatte tenendo presenti gli obiettivi indicati nell'allegato della presente decisione e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE ⁽¹⁾.

Articolo 5

Nell'esecuzione del programma, la Commissione è assistita dal comitato consultivo in materia di gestione e di coordi-

namento CGC 6 «Energia nucleare di fissione — ciclo combustibile/trattamento e deposito delle scorie» istituito con la decisione 84/338/Euratom, CEEA, CEE del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. CURIEN

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.

ALLEGATO

OBIETTIVI, CONTENUTO TECNICO, ESECUZIONE DEL PROGRAMMA, RIPARTIZIONE
INDICATIVA DELL'IMPORTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Obiettivi

Il programma si prefigge il perfezionamento e la dimostrazione di un sistema di gestione dei residui radioattivi, compreso il combustibile irradiato non sottoposto a ritrattamento, quando sono considerati residui, il quale garantisca, nelle varie fasi, la massima protezione possibile dell'uomo e dell'ambiente. In particolare, si svilupperanno ricerche sulla caratterizzazione e la qualificazione delle barriere previste, artificiali e naturali (geologiche), i cui risultati saranno utilizzati per la valutazione della sicurezza a lungo termine del concetto di smaltimento.

2. Contenuto tecnico

Ripartizione indicativa
dell'importo
(in milioni di ecu)

PARTE A

Gestione dei residui e azioni connesse di R&S

A1 Studi dei sistemi di gestione

5,4

Compito 1: Studi di sistemi, tra cui i modelli analitici per minimizzare il trasporto di residui. Armonizzazione delle politiche e delle pratiche in materia di gestione dei residui compresi quelli derivanti da operazioni di smantellamento e combustibili irradiati. Informazione del pubblico.

Gli studi dei sistemi riguardano la valutazione di svariate ipotesi di gestione di diversi tipi di residui. L'attività di armonizzazione verterà in particolare sull'elaborazione di criteri e schemi comuni in materia di gestione dei residui.

A2 Trattamento dei residui

7,5

Compito 2: Trattamento e condizionamento dei residui, compreso il combustibile irradiato non sottoposto a ritrattamento, quando sono considerati residui. Trattamento dei residui radioattivi. I lavori riguarderanno l'elaborazione di procedimenti avanzati in grado di ridurre al minimo la produzione di residui e lo scarico di sostanze radioattive nell'ambiente, nonché di diminuire il volume di residui da smaltire e lo studio delle potenzialità di trasmutazione.

A3 Sicurezza del sistema multibarriera di smaltimento geologico

39,2

Compito 3: Caratterizzazione e qualificazione delle forme di residui, dei condizionamenti e del loro ambiente. I residui condizionati verranno studiati in un ambiente rappresentativo del deposito definitivo onde verificare la sicurezza del loro comportamento a lungo termine. Il controllo della qualità verrà potenziato.

Compito 4: Smaltimento dei residui radioattivi: ricerche di appoggio per la definizione dei siti di deposito sotterraneo. I lavori verteranno sulle caratteristiche di confinamento dei nuclidi delle diverse rocce previste per lo smaltimento dei residui e su aspetti inerenti alla progettazione della costruzione ed alla gestione dei siti di deposito sotterraneo in tali ambienti allo scopo di valutarne l'attuabilità e la sicurezza.

Compito 5: Metodi di valutazione della sicurezza dei sistemi di smaltimento. I metodi messi a punto finora verranno perfezionati ed estesi a nuovi tipi di residui per fare una valutazione integrale della sicurezza dei depositi di residui radioattivi, tenendo conto degli effetti a livello radiologico e ambientale, nonché della sicurezza nucleare.

PARTE B

Costruzione e/o gestione di impianti sotterranei aperti ad azioni comunitarie congiunte

27,5

Progetto 1: Impianto sotterraneo pilota nel giacimento salino di Asse nella Repubblica federale di Germania.

Progetto 2: Impianto sotterraneo pilota nello strato argilloso sottostante il sito nucleare di Mol in Belgio.

Progetto 3: Impianto sotterraneo di verifica in Francia.

Progetto 4: Impianto sotterraneo di verifica nel Regno Unito.

Ai progetti precedenti se ne potranno aggiungere altri nel corso del programma.

Totale

79,6 ⁽¹⁾

3. Esecuzione

Il programma viene realizzato essenzialmente attraverso contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria conclusi con organismi, aziende, società del settore, pubbliche o private, stabiliti negli Stati membri. La partecipazione delle piccole e medie imprese al programma verrà incoraggiata.

La Commissione distribuirà, in tutte le lingue della Comunità, opuscoli informativi a corredo dell'invito a partecipare, onde offrire pari possibilità alle imprese, agli istituti universitari ed ai centri di ricerca degli Stati membri.

Oltre ai contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria, il programma può essere svolto anche mediante contratti di studio, progetti di coordinamento e borse di formazione e mobilità. Tali contratti e borse saranno eventualmente assegnati in base ad una procedura di selezione successiva alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di inviti a presentare proposte.

Il contributo comunitario non supererà di norma il 50 % dei costi totali del progetto. In alternativa, nel caso di università o istituti analoghi, la Comunità può sostenere fino al 100 % dei costi marginali che si aggiungono ai costi ricorrenti, a prescindere dall'esecuzione del progetto.

I progetti specifici di ricerca coordinata già avviati nel precedente programma saranno proseguiti al fine di promuovere ed intensificare la collaborazione tra i gruppi dei vari Stati membri. In particolare sarà favorita la cooperazione internazionale nell'ambito dei progetti della parte B (impianti sotterranei).

Le azioni di ricerca a compartecipazione finanziaria dovrebbero eventualmente essere eseguite da partecipanti di più Stati.

Le informazioni ricavate dall'esecuzione delle attività a compartecipazione finanziaria saranno accessibili a tutti gli Stati membri senza discriminazioni. Le licenze e/o altri diritti maturati nel quadro del programma saranno regolati dalle norme comunitarie, tenuto conto delle disposizioni relative ai contratti. Tali informazioni dovranno altresì essere utilizzate ai fini della pubblicazione di documenti chiari, concreti e precisi, destinati all'informazione delle istituzioni comunitarie e del pubblico sui principali aspetti della tecnologia della gestione dei residui radioattivi, tali da consentire la valutazione di detta gestione nell'ambito più generale di quella dei residui tossici.

4. Criteri di valutazione

Il programma sarà valutato da esperti indipendenti in conformità del piano d'azione comunitario relativo alla valutazione delle attività comunitarie di ricerca e sviluppo. I criteri di valutazione saranno in particolare i seguenti:

— l'incidenza di criteri pertinenti (interesse scientifico, tecnico e comunitario e costo) nella selezione delle proposte di ricerca;

⁽¹⁾ Di cui circa 8,4 milioni di ecu sono destinati a coprire le spese per l'organico e l'amministrazione.

-
- la portata degli sviluppi sostanziali in materia di conoscenze, tecniche ed apparecchiature risultanti dall'attività finanziata, in relazione agli obiettivi summenzionati;
 - l'interesse potenziale dei risultati riguardo agli aspetti della sicurezza e della protezione, in particolare per quanto concerne lo smaltimento dei residui radioattivi;
 - l'interesse potenziale dei risultati per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei residui radioattivi a livello industriale;
 - la misura in cui è stato possibile promuovere lo scambio d'informazioni e la cooperazione transnazionale degli Stati membri;
 - il contributo del programma allo sviluppo delle politiche comunitarie del settore;
 - la misura in cui il programma ha evitato inutili doppiioni nei lavori di ricerca;
 - la misura in cui il programma ha facilitato l'informazione del pubblico in generale e la partecipazione dei gruppi di lavoro interessati.
-

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori

(89/665/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in particolare la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/440/CEE ⁽⁵⁾, e la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/295/CEE ⁽⁷⁾, non contengono disposizioni specifiche che permettano di garantirne l'effettiva applicazione;

considerando che i meccanismi attualmente esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario, per garantire tale applicazione non sempre permettono di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette;

considerando che l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione e che occorre, affinché essa sia seguita da effetti concreti, che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto;

considerando che l'assenza o l'insufficienza di mezzi di ricorso efficaci in vari Stati membri dissuade le imprese

comunitarie dal concorrere nello Stato dell'autorità aggiudicatrice interessata; che è pertanto necessario che gli Stati membri interessati pongano rimedio a tale situazione;

considerando che, data la brevità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, gli organi di ricorso competenti devono in particolare essere abilitati a prendere misure provvisorie per sospendere la procedura di aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione di decisioni eventualmente prese dall'autorità aggiudicatrice; che la brevità delle procedure richiede un trattamento urgente delle violazioni di cui sopra;

considerando la necessità di garantire in tutti gli Stati membri procedure adeguate che permettano l'annullamento delle decisioni illegittime e l'indennizzo delle persone lese da una violazione;

considerando che, se le imprese non avviano la procedura di ricorso, ne deriva l'impossibilità di ovviare a determinate infrazioni a meno di istituire un meccanismo specifico;

considerando che è pertanto necessario che la Commissione, qualora ritenga che sia stata commessa una violazione chiara ed evidente nel corso di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, intervenga presso le autorità competenti dello Stato membro e delle autorità aggiudicatrici interessate perché siano presi gli opportuni provvedimenti per ottenere la rapida correzione di qualsiasi violazione denunciata;

considerando che l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente direttiva dovrà essere riesaminata, prima della scadenza di un periodo di quattro anni successivo all'attuazione della stessa, in base ad informazioni che gli Stati membri dovranno fornire in merito al funzionamento delle procedure nazionali di ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE, le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7, in quanto tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto.

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 28. 8. 1987, pag. 6 e
GU n. C 15 del 19. 1. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988, pag. 77 e
GU n. C 323 del 27. 12. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 347 del 22. 12. 1987, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1.

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l'autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:

- a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;
- b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;
- c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.

2. I poteri di cui al paragrafo 1 possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

3. Le procedure di ricorso non devono necessariamente esercitare, di per sé stesse, effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione cui si riferiscono.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile, quando esamina l'opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché dell'interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze

negative possano superare quelle positive. La decisione di non accordare provvedimenti provvisori non reca pregiudizio agli altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti.

5. Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegalmente, per prima cosa l'organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.

6. Gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione dell'appalto sono determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, salvo nel caso in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

7. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

8. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di base competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato e che sia indipendente dalle autorità aggiudicatrici e dall'organo di base.

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

Articolo 3

1. La Commissione può invocare la procedura prevista nel presente articolo se, anteriormente alla conclusione di un contratto, essa ritiene che una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici sia stata commessa in una procedura di aggiudicazione di appalto disciplinata dalle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE.

2. La Commissione notifica allo Stato membro e all'autorità aggiudicatrice interessati le ragioni per cui ritiene che sia stata commessa una violazione chiara e manifesta e ne domanda la correzione.

3. Entro i 21 giorni successivi al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

- a) la conferma che la violazione è stata riparata; o
- b) una conclusione motivata per spiegare perché non ci sia stata riparazione; o
- c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'autorità aggiudicatrice oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

4. Una conclusione motivata ai sensi del paragrafo 3, lettera b) può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso quale quello di cui all'articolo 2, paragrafo 8. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto sia stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non ci sia stata riparazione.

Articolo 4

1. Prima dello scadere del quadriennio successivo alla data di messa in applicazione della presente direttiva, la

Commissione, in collaborazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, riesamina l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e propone all'occorrenza le modifiche che ritiene necessarie.

2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° marzo, una serie di informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso che si riferiscono all'anno precedente. La Commissione determina, d'intesa con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, la natura di dette informazioni.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 dicembre 1991. Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

UNDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società
soggette al diritto di un altro Stato

(89/666/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, per facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento delle società di cui all'articolo 58 del trattato, l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevedono il coordinamento delle garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che finora detto coordinamento è stato realizzato, in materia di pubblicità, con la prima direttiva 68/151/CEE ⁽⁴⁾ sulle società di capitali, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985; che esso è stato proseguito, in materia contabile, con la quarta direttiva 78/660/CEE ⁽⁵⁾ sui conti annuali di taluni tipi di società, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, con la settima direttiva 83/349/CEE ⁽⁶⁾ sui conti consolidati, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, e con l'ottava direttiva 84/253/CEE ⁽⁷⁾ concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

considerando che tali direttive si applicano alle società in quanto tali senza però contemplare le loro succursali; che la creazione di una succursale, come la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro;

considerando che, per quanto riguarda le succursali, la mancanza di coordinamento, in particolare nel campo della

pubblicità, comporta l'esistenza di una certa disparità, sul piano della tutela dei soci e dei terzi, tra le società che operano in altri Stati membri aprendo delle succursali e quelle che vi operano costituendosi delle filiali;

considerando che in questo campo le divergenze delle legislazioni degli Stati membri possono perturbare l'esercizio del diritto di stabilimento e che è dunque necessario eliminarle per salvaguardare in particolare tale diritto;

considerando che, per assicurare la protezione delle persone che per il tramite di una succursale instaurano un rapporto con la società, sono necessarie misure di pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata; che, per taluni riguardi, l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale, di modo che esiste un interesse pubblico per una pubblicità della società presso la succursale; che per disciplinare tale pubblicità è opportuno far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all'interno della Comunità;

considerando che detta pubblicità riguarda una serie di atti e di indicazioni rilevanti e le relative modifiche;

considerando che detta pubblicità può essere limitata, ad eccezione del potere di rappresentanza, della denominazione, della forma e dello scioglimento, nonché delle procedure concorsuali della società, alle informazioni concernenti le succursali stesse e a un riferimento al registro della società di cui la succursale è parte integrante, dato che, in virtù delle regole comunitarie esistenti, ogni informazione riguardante la società in quanto tale è disponibile in questo registro;

considerando che le disposizioni nazionali che prescrivano la pubblicità dei documenti contabili riguardanti la succursale hanno perso la loro ragion d'essere, dopo che le legislazioni nazionali in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei documenti contabili sono state coordinate; che quindi è sufficiente pubblicare, presso il registro della succursale, i documenti contabili controllati e pubblicati dalla società;

considerando che sulle lettere e sugli ordinativi utilizzati dalle succursali debbono figurare almeno le stesse indicazioni che figurano sulle lettere e sugli ordinativi della società e l'indicazione del registro sul quale è iscritta la succursale;

considerando che, per assicurare la realizzazione dei suoi obiettivi e per evitare qualsiasi discriminazione basata sul

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 21. 4. 1988, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 76 e
GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 72.

⁽³⁾ GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

paese d'origine della società, la presente direttiva deve comprendere altresì le succursali di società soggette al diritto dei paesi terzi e organizzate secondo un tipo comparabile a quello delle società di cui alla direttiva 68/151/CEE; che per queste succursali si impongono determinate disposizioni diverse da quelle che si applicano alle succursali di società soggette al diritto degli altri Stati membri, per il solo fatto che le società dei paesi terzi non sono soggette alle suddette direttive;

considerando che la presente direttiva non pregiudica affatto gli obblighi di informazione cui sono tenute le succursali per effetto di altre disposizioni che concernono, ad esempio, la legislazione sociale, per quanto riguarda il diritto di informazione dei lavoratori subordinati, il diritto tributario, nonché fini statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Succursali di società di altri Stati membri

Articolo 1

1. Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società soggette alla legislazione di un altro Stato membro e alle quali si applica la direttiva 68/151/CEE sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, conformemente all'articolo 3 della suddetta direttiva.

2. Quando la pubblicità fatta presso la succursale diverge dalla pubblicità fatta presso la società, la prima prevale per le operazioni effettuate con la succursale.

Articolo 2

1. L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 1 concerne unicamente gli atti e le indicazioni seguenti:

- a) l'indirizzo della succursale;
- b) l'indicazione delle attività della succursale;
- c) il registro presso il quale il fascicolo di cui all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE è costituito per la società ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;
- d) la denominazione e il tipo della società e la denominazione della succursale se questa non corrisponde a quella della società;
- e) la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio;

- in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo, conformemente alla pubblicità fatta presso la società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 68/151/CEE;
 - in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;
- f) — lo scioglimento della società, la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, conformemente alla pubblicità fatta presso la società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere h), j) e k) della direttiva 68/151/CEE;
- una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;
- g) i documenti contabili, alle condizioni previste all'articolo 3;
- h) la chiusura della succursale.

2. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prevedere la pubblicità, quale prevista all'articolo 1:

- a) della firma delle persone di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) del presente articolo;
- b) dell'atto costitutivo e degli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 68/151/CEE, nonché delle modifiche di tali documenti;
- c) di un attestato del registro di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo concernente l'esistenza della società;
- d) di un'indicazione delle garanzie costituite sui beni della società situati in detto Stato membro, purché questa pubblicità sia relativa alla validità di tali garanzie.

Articolo 3

L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) concerne soltanto i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità delle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 84/253/CEE.

Articolo 4

Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 3 sia fatta in un'altra lingua ufficiale della Comunità e che la traduzione di detti documenti sia autenticata.

Articolo 5

Allorché in uno Stato membro esistono più succursali create dalla stessa società, la pubblicità di cui all'articolo 2, para-

grafo 2, lettera b) e all'articolo 3 può essere effettuata nel registro di una di queste succursali, a scelta della società.

In tal caso, l'obbligo di pubblicità delle altre succursali consiste nell'indicazione del registro della succursale nel quale la pubblicità è stata effettuata nonché del numero di iscrizione di tale succursale in detto registro.

Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalle succursali indichino, oltre alle menzioni prescritte all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE, il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il numero di iscrizione della succursale in detto registro.

SEZIONE II

Succursali di società di paesi terzi

Articolo 7

1. Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società non soggette alla legislazione di uno Stato membro, ma che sono di tipo comparabile a quelli previsti dalla direttiva 68/151/CEE, sono pubblicati secondo la legislazione dello Stato membro in cui la succursale è stata creata, in conformità dell'articolo 3 della suddetta direttiva.

2. Si applica l'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 8

L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 7 concerne almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

- a) l'indirizzo della succursale;
- b) l'indicazione delle attività della succursale;
- c) la legislazione dello Stato cui la società è soggetta;
- d) se tale legislazione lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;
- e) l'atto costitutivo e gli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, nonché qualsiasi modifica ad essi relativa;
- f) il tipo, la sede e l'oggetto della società, nonché, almeno annualmente, l'importo del capitale sottoscritto, se queste indicazioni non figurano negli atti di cui alla lettera e);
- g) la denominazione della società e la denominazione della succursale, se questa non corrisponde a quella della società;

h) la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:

- in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo;
- in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale.

Occorre precisare la portata dei poteri di tali persone e se queste possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

- i) — lo scioglimento della società e la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione;
- una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;
- j) i documenti contabili, alle condizioni previste all'articolo 9;
- k) la chiusura della succursale.

Articolo 9

1. L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 8, lettera j) concerne i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati secondo la legislazione dello Stato cui la società è soggetta. Allorché detti documenti non sono redatti conformemente o in modo equivalente alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, gli Stati membri possono esigere che siano compilati e resi pubblici i documenti contabili relativi alle attività della succursale.

2. Si applicano gli articoli 4 e 5.

Articolo 10

Gli Stati membri prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalla succursale indichino il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale, nonché il numero di iscrizione della succursale in detto registro. Se la legislazione dello Stato cui è soggetta la società prevede l'iscrizione in un registro, vanno indicati altresì il registro presso il quale è costituito il fascicolo della società e il numero di iscrizione della società in detto registro.

SEZIONE III

Indicazione delle succursali nella relazione sulla gestione della società

Articolo 11

All'articolo 46, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE è aggiunta la lettera seguente:

«e) l'esistenza delle succursali della società.»

SEZIONE IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi di inottemperanza all'obbligo di pubblicità di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 e nei casi in cui nelle lettere e negli ordinativi non figurino le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 6 e 10.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro determina le persone che devono compiere le formalità relative alla pubblicità prescritta dalla presente direttiva.

Articolo 14

1. Gli articoli 3 e 9 non si applicano alle succursali create da enti creditizi ed istituti finanziari che formano oggetto della direttiva 89/117/CEE ⁽¹⁾.

2. Fino a coordinamento ulteriore, gli Stati membri possono non applicare gli articoli 3 e 9 alle succursali create dalle imprese assicuratrici.

Articolo 15

L'articolo 54 della direttiva 78/660/CEE e l'articolo 48 della direttiva 83/349/CEE sono soppressi.

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri stabiliscono che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 e, per quanto concerne i documenti contabili, esse si applicano per la prima volta ai conti annuali dell'esercizio avente inizio il 1° gennaio 1993 o nel corso del 1993.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE ha anche il compito di:

- a) agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione, in particolare, su problemi concreti di applicazione;
- b) consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 40.

DODICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

(89/667/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando la necessità di coordinare, al fine di renderle equivalenti, certe garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che, in tale settore, da un lato, le direttive 69/151/CEE ⁽⁴⁾ e 78/660/CEE ⁽⁵⁾, modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e la direttiva 83/349/CEE ⁽⁶⁾, modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, riguardanti rispettivamente la pubblicità, la validità degli obblighi e la nullità delle società, nonché i conti annuali e i conti consolidati, si applicano a tutte le società di capitali; che, dall'altro, le direttive 77/91/CEE ⁽⁷⁾ e 78/855/CEE ⁽⁸⁾, modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e la direttiva 82/891/CEE ⁽⁹⁾, riguardanti rispettivamente la costituzione e il capitale, nonché le fusioni e le scissioni, si applicano soltanto alle società anonime;

considerando che il Consiglio ha approvato, con risoluzione del 3 novembre 1986, il programma d'azione per le piccole e medie imprese ⁽¹⁰⁾;

considerando che le riforme introdotte nel corso degli ultimi anni in alcune legislazioni, intese a permettere le società a responsabilità limitata con un unico socio, hanno provocato divergenze tra le normative degli Stati membri;

considerando che occorre prevedere la creazione di uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell'imprenditore unico in tutta la Comunità, ferme restando le disposizioni degli Stati membri che, in casi eccezionali, prescrivono la responsabilità di siffatto imprenditore per le obbligazioni dell'impresa;

considerando che una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in una sola mano; che in attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, gli Stati membri hanno facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società oppure quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica; che l'unico obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità attualmente esistenti in talune legislazioni nazionali; che a tale fine, gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico; che gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto;

considerando che la riunione di tutte le quote in una sola mano, nonché l'identità del socio unico, devono essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico;

considerando che tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci richiedono la forma scritta;

considerando che anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata devono aver forma scritta, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le seguenti forme di società:

⁽¹⁾ GU n. C 173 del 2. 7. 1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 92 e
GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 26 del 30. 1. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 295 del 20. 10. 1978, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

- *Germania:*
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- *Belgio:*
société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- *Danimarca:*
anpartsselskaber;
- *Spagna:*
sociedad de responsabilidad limitada;
- *Francia:*
société à responsabilité limitée;
- *Grecia:*
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;
- *Irlanda:*
private company limited by shares or by guarantee;
- *Italia:*
società a responsabilità limitata;
- *Lussemburgo:*
société à responsabilité limitée;
- *Paesi Bassi:*
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- *Portogallo:*
sociedade por quotas;
- *Regno Unito:*
private company limited by shares or by guarantee.

Articolo 2

1. La società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in una sola mano (società unipersonale).
2. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali o sanzioni:
 - a) quando una persona fisica sia il socio unico di più società, ovvero

- b) quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

Articolo 3

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in un'unica mano, un'indicazione in tal senso, nonché l'identità del socio unico, devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro della società ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 68/151/CEE, ovvero essere trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Articolo 4

1. Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci.
2. Le decisioni prese dal socio unico nelle materie di cui al paragrafo 1 devono essere iscritte a verbale o redatte per iscritto.

Articolo 5

1. I contratti stipulati tra il socio unico e la società che egli rappresenta sono iscritti a verbale o redatti per iscritto.
2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti concluse a condizioni normali.

Articolo 6

Quando uno Stato membro permette la società unipersonale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, anche per la società per azioni, si applica la presente direttiva.

Articolo 7

Uno Stato membro può non consentire la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a favore degli imprenditori unici, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata ad un patrimonio destinato ad una determinata attività, purché per questo tipo di impresa siano previste garanzie equivalenti a quelle imposte dalla presente direttiva, nonché dalle altre disposizioni comunitarie applicabili alle società di cui all'articolo 1.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1992. Essi ne informano la Commissione.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni della presente direttiva si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993 alle società già esistenti al 1° gennaio 1992.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON
